

## ACCORDO

**per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di  
ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione**

(ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

TRA

Regione Siciliana

E

CGIL  
CISL  
UIL  
UGL  
Confindustria  
Confapi  
Rete Imprese Italia  
Confcommercio  
Confesercenti  
Confartigianato  
CNA  
Casartigiani  
Claai  
ABI  
Confeservizi  
Lega Cooperative  
Confcooperative  
Agci  
Unci  
Unicoop  
Confagricoltura  
Coldiretti  
Cia  
Rappresentanti degli Ordini Professionali

## **E**

Università di Palermo  
Università di Catania  
Università di Messina  
Università di Enna

**di seguito denominate “Parti”.**

## **VISTO**

- Legge n. 183/2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi dell’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”
- D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 recante “Testo unico dell’apprendistato”
- Regolamentazioni contenute nei contratti collettivi di riferimento
- Intese raggiunte tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali nell’accordo del 27 ottobre 2010 per il rilancio dell’apprendistato

## **CONSIDERATO CHE**

- l’art. 5 comma 2 del D. Lgs 167/2011 dispone che la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico

## **TENUTO CONTO**

- che la Regione Siciliana intende incentivare l'utilizzo del contratto di apprendistato attraverso l'attivazione delle risorse FSE e nazionali

**TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI CON IL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**DURATA ACCORDO**

Il presente accordo decorre dalla sua data di sottoscrizione fino al suo eventuale rinnovo

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

I contenuti del presente accordo si applicano ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi dell'art. 5 del TU apprendistato (D. Lgs 167/2011) a partire dalla data di cui al punto precedente

**CONTENUTI**

- Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, per il conseguimento di titoli di Laurea Triennale, Magistrale, Master di I e II livello, Dottorato di Ricerca nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche
- I percorsi sono rivolti a giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni. Nello specifico:
  - ✓ Laurea Triennale: studenti universitari iscritti a un percorso di Laurea triennale;
  - ✓ Laurea Magistrale: studenti universitari iscritti ad un percorso di Laurea Magistrale o Specialistica;
  - ✓ Master I livello: soggetti in possesso della laurea triennale o titolo superiore;
  - ✓ Master II livello: soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente/equipollente;
  - ✓ Dottorato di Ricerca: soggetti ammessi e/o già inseriti in corsi di Dottorato di Ricerca;

- ✓ Praticantato professioni ordinistiche: soggetti che abbiano completato il percorso di studi previsto per l'accesso al praticantato.
- la durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di:
  - ✓ Laurea triennale non può essere superiore ai 36 mesi
  - ✓ Laurea Magistrale non può essere superiore a 24 mesi
  - ✓ Master di I e II livello non può essere superiore a 24 mesi
  - ✓ Dottore di Ricerca non può essere superiore a 36 mesi
- la durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere superiore a 36 mesi
- La durata dei percorsi formativi è aumentabile sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;
- l'articolazione e le modalità di erogazione dei percorsi formativi sono definite nei Piani Formativi Individuali (PFI) condivisi tra le istituzioni formative e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese;
- la componente formativa del contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011 termina con il conseguimento dei titoli di alta formazione e di ricerca o/e a conclusione del percorso formativo;
- nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'università attesta i CFU anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa, che potranno essere oggetto di certificazione;
- ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria

o, in mancanza, quelli contenuti all'interno di intese specifiche sottoscritte a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale;

- gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato di alta formazione sono quelli definiti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, della Università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010;
- nelle more dell'attuazione delle previsioni di legge in materia di libretto formativo, il datore di lavoro rilascerà un'apposita attestazione. A conclusione del periodo formativo ed in caso di non prosecuzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è comunque tenuto a comunicare, entro 15 gg, al Centro per l'Impiego competente per territorio la qualifica professionale attribuita a ciascun apprendista;
- al fine di dare attuazione della presente intesa, le parti firmatarie e la Regione Siciliana istituiscono un Gruppo tecnico per la sperimentazione dell' "Apprendistato in alta formazione e ricerca" al quale parteciperanno 4 rappresentanti dei soggetti firmatari;
- il Gruppo tecnico elaborerà orientamenti e indicazioni per la sperimentazione, monitorerà le diverse iniziative attivate, predisporrà strumenti e individuerà soluzioni per assicurare la piena attuazione dell'istituto sul territorio regionale;
- in via preliminare, le parti convengono di avviare la sperimentazione nei seguenti ambiti: master di I e II livello, dottorati di ricerca e accesso alle professioni ordinistiche;
- in caso di modifica della normativa nazionale in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca, le parti provvederanno ad adeguare i contenuti dell'accordo al fine di assicurare coerenza e applicabilità della disciplina.

Luogo e data: Palermo \_\_\_\_\_

Letto e sottoscritto:

CGIL  
CISL  
UIL  
UGL  
Confindustria  
Confapi  
Rete Imprese Italia  
Confcommercio  
Confesercenti  
Confartigianato  
CNA  
Casartigiani  
Claai  
ABI  
Confeservizi  
Lega Cooperative  
Confcooperative  
Agci  
Unci  
Unicoop  
Confagricoltura  
Coldiretti  
Cia  
Rappresentanti degli Ordini Professionali  
Università di Palermo  
Università di Catania  
Università di Messina  
Università di Enna